



REGOLAMENTO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI

Premessa

I Comuni dell'Ambito Territoriale di Grumello del Monte hanno optato per una gestione associata dell'Ufficio Minori e Famiglie (UMF), come da apposita convenzione.

L'intervento dell'affido familiare e dei cosiddetti patti educativi, oggetto del presente regolamento, rientra tra i servizi che si possono attivare in forma integrata tra l'Ufficio Minori e Famiglie ed il Comune di residenza del minore interessato, che collaborano in ogni fase del progetto ciascuno in base alle proprie competenze.

Le funzioni inerenti all'affido dal punto di vista giuridico-amministrativo ed economico sono in capo al Comune di residenza degli esercenti la potestà secondo la normativa vigente e in linea con le indicazioni regionali in merito, mentre dal punto di vista tecnico-professionale sono in capo all'Ufficio Minori e Famiglie dell'Ambito.

Art. 1 Definizione

L'affido familiare è regolamentato dalle Legge 4 Maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 "Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.184". E' un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari, in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico del minore stesso.

L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario, o presso una persona singola, o in un ambiente comunitario che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria competente.

L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al "diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia [...], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [...] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione" (Legge 149/01, art. 1, comma 4 e 5).

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in grave difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e, per quanto possibile, al recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d'origine.

Art. 2 Tipologie di affido familiare

L'intervento di affido familiare secondo la normativa vigente può essere:

a) secondo la status giuridico:

- **Consensuale:** disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore, su proposta dell'Ufficio Minori e Famiglie, previo consenso scritto manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà. L'Amministrazione Comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo.

Ai sensi della recente normativa sull'affido tale provvedimento non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affido dovesse arrecare pregiudizio al minore;

- **Non consensuale:** disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dell'UMF per darne esecuzione;

b) secondo l'intensità del bisogno:

- **a tempo pieno** quando il bambino vive stabilmente con gli affidatari;
- **diurno** quando il bambino viene accolto solo in orario diurno (pernottamento escluso);
- **a tempo parziale** quando il minore trascorre in famiglia affidataria solo un periodo limitato di tempo, definito dall'UMF con gli affidatari;
- **in pronta accoglienza**: consente di collocare in una famiglia un bambino in situazione di rischio o pregiudizio per il quale sia necessaria una misura urgente di protezione. Ha durata di tempo limitata, in attesa che si formuli un progetto a più lunga scadenza.

c) secondo le tipologie di collocazione:

- **etero familiare**: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il quarto grado,
- **intrafamiliare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il quarto grado.

Il progetto di affidamento conta, nel limite del possibile, sulla risorsa costituita dalle famiglie del nostro territorio che afferiscono al Gruppo Famiglie di Ambito.

Nel caso in cui in questo gruppo non ci sia una famiglia adeguata per un minore in situazione di disagio con necessità di essere temporaneamente allontanato dalla propria famiglia d'origine, l'UMF si può rivolgere a Reti e Associazioni familiari nell'individuazione di una risorsa familiare idonea, al fine di perseguire congiuntamente, nel rispetto dei ruoli di ognuno, il benessere del minore da accogliere.

Tale affidamento alle Reti familiari avrà caratteristiche diverse dall'affidamento ad una delle famiglie afferenti al gruppo di Ambito, normato dal presente regolamento, e seguirà un suo iter specifico.

Art. 3 Patti Educativi

Da alcuni anni sul territorio dell'Ambito si stanno attivando forme di collaborazione da parte di famiglie accoglienti verso minori in difficoltà. Tali tipologie di accoglienza prevedono la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare.

Il patto educativo non scaturisce da nessun dispositivo dell'Autorità Giudiziaria e richiede un consenso formale sottoscritto sia dalla famiglia di origine che dalla famiglia ospitante attraverso un apposito modulo redatto dall'Ufficio Minori e Famiglie.

Art. 4 Minori stranieri non accompagnati

Per quanto concerne lo specifico dell'affidamento di minori stranieri non accompagnati, si fa riferimento al documento del 14 maggio 2012 sottoscritto tra Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, Questura di Bergamo, Tribunale per i minorenni di Brescia, Giudice Tutelare di Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Assemblee distrettuali dei Sindaci – Ambiti Territoriali.

Art. 5 Destinatari

Destinatari dell'affido familiare sono i minori in grave difficoltà, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari in grado di rispondere alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.

Art. 6 Diritti del minore

Nella realizzazione e nell'attivazione del progetto il minore ha diritto a:

- essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato (compatibilmente all'età) relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affidamento;
- essere sostenuto con opportuni interventi pedagogici e psicologici durante tutto il percorso.
- mantenere i rapporti con la sua famiglia di origine (qualora non sia un affidamento protetto);
- continuare ad avere rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affidamento, qualora non vi siano controindicazioni;
- nel caso di affidamento giudiziale, recarsi in Tribunale ed essere sentito dal giudice.

Art. 7 Diritti e doveri della famiglia affidataria

Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'èquipe psico-sociale dell'UMF abbia accertato la presenza di alcuni requisiti necessari per poter realizzare l'accoglienza del minore quali:

- conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affidamento e dell'inesistenza di prospettive adottive;
- disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che favoriscano la sua maturazione;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con gli operatori dei servizi competenti.

Oltre ai requisiti sopra riportati e validi per ogni famiglia affidataria, all'interno di ogni specifico progetto di affidamento va inoltre valutato il miglior abbinamento possibile tra la famiglia affidataria e il minore.

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affidamento, la famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un adeguato percorso formativo, sulle finalità dell'affidamento in generale; sarà inoltre informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e opportunamente sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo durante tutte le fasi del progetto di affidamento.

Come previsto dalla legge l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale, in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

La famiglia affidataria si impegna a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, in collaborazione con i servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori, garantendo le condizioni ambientali, relazionali e affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico dello stesso;
- favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia naturale secondo le indicazioni dei Servizi Sociali;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia;
- prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazione ai genitori e agli operatori psico-sociali di riferimento;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale.

Nel caso di affidamento consensuale, gli impegni sopraelencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo.

In caso di affidamento non consensuale, sarà l'UMF a valutare l'opportunità di far sottoscrivere il modulo predisposto alla famiglia affidataria.

Alle famiglie affidatarie è corrisposto dal Comune un contributo mensile come meglio tipizzato all'art.13 del presente Regolamento.

Agli affidatari viene rilasciata la certificazione attestante l'avvenuto collocamento del minore presso di loro, necessaria ad esercitare i propri diritti di affidatari e a godere dei benefici fiscali ed assistenziali connessi all'affido.

Art. 8 Diritti e doveri della famiglia di origine

Nella attivazione e realizzazione del progetto di affido, la famiglia di origine sarà informata sulle finalità dell'affido ed, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali o familiari che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

La famiglia d'origine si impegna a:

- mantenere rapporti con l'èquipe psico-sociale di riferimento;
- rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, seguendo le indicazioni fornite;
- contribuire alle spese relative al mantenimento del minore;
- favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Gli impegni sopraelencati vengono sempre sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli, in caso di affido consensuale.

In caso di affido non consensuale, sarà l'UMF a valutare l'opportunità di far sottoscrivere il modulo predisposto alla famiglia d'origine.

Art. 9 Doveri e compiti dell'Ufficio Minori e Famiglie

L'Affido familiare è realizzato dagli operatori dell'Ufficio Minori e Famiglie che si avvale delle figure professionali dell'Assistente Sociale, dello Psicologo e dell'Educatore, al fine di:

- valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell'intervento e gli impegni assunti dal Servizio e dalle famiglie;
- assicurare al minore nelle varie fasi dell'affido la cura e il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine per attuare interventi di sostegno e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la stessa;
- seguire l'evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici con la famiglia d'origine, il minore, la famiglia affidataria;
- attuare verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto di affido;
- relazionare all'Autorità Giudiziaria e al Comune sull'andamento dell'affido secondo le scadenze prestabilite;
- riferire all'Amministrazione Comunale ogniqualvolta sia necessario e aggiornare la stessa sull'evolversi dell'affido in atto, inviando documentazione relativa;
- promuovere e diffondere, in concerto con le Amministrazioni Comunali, le Associazioni di Volontariato ed il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione delle famiglie, coppie o singole persone che si rendono disponibili all'affido;

- sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psico-sociali e attivando iniziative di auto mutuo aiuto;
- provvedere, in caso di avvio di patti educativi, all'attivazione di apposita polizza assicurativa

Art. 10 Doveri e compiti dei comuni

L'Amministrazione Comunale, una volta condiviso il progetto di affido, provvede a:

- predisporre il provvedimento di affidamento familiare consensuale;
- corrispondere regolarmente alla famiglia affidataria il contributo economico pattuito, secondo quanto tipizzato all'art. 13 del presente regolamento

Più in generale l'Amministrazione Comunale collabora con l'UMF per promuovere la cultura dell'accoglienza all'interno dei propri territori, attraverso la diffusione di materiale informativo e promozionale e tramite iniziative di sensibilizzazione ad hoc.

Art.11 Copertura assicurativa

I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa Regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall'art.13 della Legge Regionale del 7 gennaio 1986, n.1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" e successivi provvedimenti regionali (l.r. 23/99, l.r. 34/04, l.r. 3/2008).

Art. 12 Conclusione dell'affido

L'affido familiare si conclude quando:

- la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato;
- la sua continuazione non è più nell'interesse del minore;
- il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il "prosieguo amministrativo" (anni 21);
- viene definito dall'Autorità Minorile che lo aveva disposto
- nel caso di affido consensuale viene revocato il consenso da parte della famiglia di origine.

Gli operatori psico-sociali che hanno seguito l'evoluzione dell'affido informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria, Amministrazione Comunale, Autorità Giudiziaria Minorile), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo essi:

- attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro;
- organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del bambino nella sua realtà di origine.

Il prosieguo amministrativo viene disposto dall'Autorità Giudiziaria, termina al compimento dei 21 anni prevede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato con percorsi di accompagnamento al lavoro o di prosecuzione dell'iter scolastico. In questo caso gli affidatari possono essere ancora sostenuti dagli operatori dell'UMF e, se ritenuto opportuno, continuare a percepire il contributo economico per l'affido.

Art. 13 Sostegno economico

I comuni dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte, in base alla residenza degli esercenti la potestà del minore e in linea con le disposizioni regionali in merito, si impegnano a riconoscere alla famiglia affidataria un contributo economico mensile per l'accoglienza del minore secondo le seguenti modalità:

- a. Affidato consensuale e giudiziale a parenti: non viene riconosciuto nessun contributo; eventuali situazioni di difficoltà economica della famiglia affidataria potranno essere oggetto di contributo previa valutazione dell'UMF e consenso del Comune interessato;
- b. affidato consensuale e giudiziale eterofamiliare: viene riconosciuto un contributo mensile, finalizzato alle spese di mantenimento del minore il cui importo sarà differenziato nei casi di affidato a tempo pieno e affidato a tempo parziale e un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie previa valutazione da parte dell'UMF e consenso del Comune interessato.

Il contributo economico viene definito annualmente dall'Assemblea dei Sindaci e i Comuni dell'Ambito si impegnano ad applicarlo.

I Comuni, tenendo presente quanto disposto dai propri regolamenti comunali e previa valutazione da parte dell'UMF e del Servizio Sociale comunale della fragilità della famiglia d'origine del minore e delle caratteristiche della situazione, valuteranno la compartecipazione degli esercenti la potestà.

Art. 14 Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alle procedure dell'affido e dei relativi provvedimenti conseguenti è svolto nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del comune in qualità di titolare del trattamento dei dati.

Art. 15 Norme finali

Il presente regolamento sostituisce, dalla data di entrata in vigore, tutti i precedenti regolamenti relativi all'affido familiare, compresi quelli relativi ai contributi economici che riguardano l'affido.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013 e si applica anche agli interventi di affido familiare in atto.